

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/988 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2017

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per le modalità di collaborazione in relazione ad una sede di negoziazione le cui operazioni hanno un'importanza sostanziale in uno Stato membro ospitante

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 79, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di consentire alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante di svolgere in modo efficiente i compiti loro attribuiti dalla direttiva 2014/65/UE per quanto concerne le operazioni di una sede di negoziazione che hanno acquisito un'importanza sostanziale nello Stato membro ospitante, è importante agevolare adeguate modalità di collaborazione tra tali autorità mediante l'introduzione di moduli standard, modelli e procedure.
- (2) È opportuno che le autorità competenti utilizzino moduli standard, modelli e procedure per le loro modalità di collaborazione, ma che, ai fini di un'adeguata collaborazione in materia di vigilanza, abbiano la facoltà di adattarli alle circostanze specifiche di ciascun caso mediante accordi bilaterali o multilaterali.
- (3) Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante dovrebbero seguire procedure standardizzate per l'invio e il trattamento delle richieste di collaborazione, lo scambio costante di informazioni, la consultazione e la prestazione di assistenza, fatti salvi altri eventuali tipi di collaborazione che tali autorità competenti possono concordare, compreso il coordinamento del processo decisionale.
- (4) La maggior parte delle modalità di collaborazione dovrebbe essere disciplinata dal regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione ⁽²⁾. È opportuno stabilire moduli standard, modelli e procedure che consentano di adeguare tali modalità per conseguire un più elevato livello di coinvolgimento dell'autorità competente dello Stato membro ospitante nei casi in cui esiste un impatto maggiore sui mercati dei valori mobiliari e sulla tutela degli investitori nella sua giurisdizione.
- (5) Le modalità di collaborazione dovrebbero basarsi sulle migliori prassi, inclusi i principi indicati negli orientamenti sulle modalità di collaborazione e sullo scambio di informazioni tra le autorità competenti e tra le autorità competenti e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ⁽³⁾ e nel relativo protocollo d'intesa multilaterale per le modalità di collaborazione e lo scambio di informazioni ⁽⁴⁾, così da ricomprendere tutti i settori pertinenti per una collaborazione efficiente tra le autorità competenti e beneficiare dell'esperienza acquisita dalle autorità competenti e dall'ESMA nel garantire una buona collaborazione transfrontaliera.
- (6) Poiché il grado di collaborazione in materia di vigilanza dipende dalla natura e dalla portata delle modifiche e degli sviluppi delle operazioni o della struttura delle sedi di negoziazione pertinenti, è opportuno prevedere un numero minimo di eventi per i quali l'uso di moduli standard, modelli e procedure tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante dovrebbe essere il punto di partenza per l'avvio di adeguate modalità di collaborazione.
- (7) Quando chiedono assistenza sotto forma di acquisizione di una dichiarazione, apertura di un'indagine o esecuzione di un'ispezione in loco, le autorità competenti dovrebbero fornire una spiegazione chiara dei motivi per cui tale assistenza è necessaria per l'adempimento di un obbligo dell'autorità competente.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione, del 19 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica (GUL 87 del 31.3.2017, pag. 417).

⁽³⁾ ESMA/2014/298. Disponibile al seguente indirizzo: <https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library>

⁽⁴⁾ ESMA/2014/608. Disponibile al seguente indirizzo: <https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library>

